

AGEVOLAZIONI

Le modalità di cessione della detrazione del 65% ai fornitori

di Luca Mambrin

Tra le principali **novità** contenute nella Legge di Stabilità 2016 in materia di detrazione per risparmio energetico troviamo il comma 74 il quale prevede che:

- per **le spese sostenute dal 1.1.2016 al 31.12.2016**
- per **interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali**

i **soggetti “incapienti”** di cui all'art. 11, co. 2, e all'art. 13, co. 1, lettera a), e co. 5, lettera a), del Tuir, in luogo di beneficiare della detrazione, possono **optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolabili**; la norma poi demanda la definizione delle modalità attuative ad un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia, **provvedimento pubblicato in data 22 marzo 2016**.

Si tratta di un'agevolaione rivolta ai soli contribuenti che ricadono nella cosiddetta **“no tax area”**, cioè i possessori di redditi **esclusi dalla imposizione ai fini dell'Irpef** o per espressa previsione o perché l'imposta linda è assorbita dalle detrazioni di cui all'art. 13 del Tuir; tali soggetti non potrebbero, in concreto, fruire della detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta linda: la legge di stabilità consente loro di **cedere, sotto forma di credito, la relativa detrazione ai fornitori che hanno eseguito i lavori**, che ricevono il credito a titolo di pagamento della quota di spese a loro carico.

Secondo le disposizioni contenute nel punto 2 del provvedimento in esame la cessione del credito può essere effettuata **dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell'Irpef** in quanto si trovano nelle condizioni previste:

- dall'art. 11, co. 2 del Tuir, ovverosia contribuenti al cui **reddito complessivo** concorrono soltanto redditi di **pensione non superiori a 7.500 euro**, goduti per l'intero anno, **redditi di terreni** per un importo non superiore a 185,92 euro e **il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e delle relative **pertinenze**;
- dall'art. 13, co. 1, lettera a) del Tuir, ovverosia contribuenti con **reddito complessivo non superiore ad euro 8.000** al quale concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) (pensioni ed assegni equiparati), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l);
- dall'art. 13, co. 5, lettera a) del Tuir, ovverosia contribuenti con **reddito complessivo non superiore ad euro 4.800** al quale concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni

periodici al coniuge indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, o di cui agli artt. 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l) del Tuir.

Tali condizioni di “**incapienza**” devono sussistere **nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi agevolabili**; quindi per le spese sostenute nel 2016 deve essere verificata la condizione di incapienza sulla base **delle risultanze reddituali del 2015**.

Il **credito cedibile**, la cui cessione può avvenire esclusivamente nei confronti dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione, è pari al **65% delle spese a carico del condòmino** a lui attribuite sulla base alla **tabella millesimale di ripartizione**.

La parte di spesa non ceduta sotto forma di credito dal condominio **deve essere pagata** mediante il bonifico bancario o postale previsto dalle norme di riferimento, mentre viene specificato che **la cessione del credito è consentita anche per le spese pagate nel 2016 riferite a interventi iniziati in anni precedenti**.

È prevista una particolare procedura al fine di formalizzare l’operazione; in particolare:

- i condòmini “**incipienti**” che intendono **cedere il credito** devono **manifestare la propria volontà attraverso**:
 - una **delibera assembleare** che approva gli interventi di riqualificazione energetica;
 - una **specifica comunicazione inviata al condominio**, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori.

I **fornitori**, a loro volta, **devono comunicare in forma scritta al condominio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati**.

Il condominio poi è tenuto a trasmettere un’apposita **comunicazione telematica** (da effettuarsi utilizzando i servizi Entratel o Fisconline) all’Agenzia delle entrate, entro il **31 marzo 2017**, direttamente o tramite un intermediario abilitato, per comunicare:

- il **totale della spesa sostenuta nel 2016** per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
- l’**elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese**;
- il **codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno**;
- il **codice fiscale dei fornitori cessionari del credito** e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

Il condominio è tenuto poi a comunicare ai fornitori **l'avvenuto invio della comunicazione** all'Agenzia delle Entrate.

Il fornitore a questo punto potrà fruire del credito ceduto **in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017** esclusivamente **in compensazione con modello F24** da presentarsi tramite servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e con codice tributo che sarà essere appositamente istituito.